

Citta' metropolitana di Torino

**Autorizzazione all'uso plurimo delle acque del Canale di Rivarolo assentita al Consorzio Ovest Torrente Orco.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 508-17658 del 19/7/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. – art. 36 bis, il Consorzio Ovest Torrente Orco – C.F. 95015430010, con sede legale in Rivarolo, Corso Indipendenza 50/C, -- all'uso plurimo delle acque defluenti nel Canale di Rivarolo mediante la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in località Vesignano in Comune di Rivarolo avente le seguenti caratteristiche: portata massima turbinabile 1250 litri/s, portata media 1165 litri/s, salto fiscale 12,63 metri, potenza nominale media 141 kW;

2) di dare atto di quanto riportato in premessa, che viene interamente richiamato nel presente provvedimento, ovvero che:

a) l'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento, nonché la sua durata, è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 691-45364 del 6/12/2010 per l'esercizio della derivazione del Canale di Rivarolo;

b) l'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento, è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella 692-45360 del 6/12/2010 e nel disciplinare da essa approvato per l'esercizio della derivazione del Canale di Favria, così come corretto nella D.D. 506-17508 del 18/07/2016 in capo al medesimo Consorzio, per quanto concerne lo scarico di 350 litri/s da effettuarsi in corrispondenza del nodo di Vesignano;

c) l'utilizzo dell'acqua a scopo energetico è sempre subordinato all'uso irriguo della derivazione ovvero, per quanto riportato in premessa facendo riferimento ai livelli idrometrici alla stazione di Spineto, all'opera di presa dovrà sempre essere garantito il DMV previsto e le portate assentite al Consorzio Est Orco per le Rogge San Giorgio, Ozegna e Foglizzo; i valori del livello potranno essere rivisti d'ufficio in caso di variazioni dello zero idrometrico;

d) in ogni caso, l'utilizzo della derivazione a scopo energetico nel periodo consentito dovrà garantire il DMV prescritto all'opera di presa pari a 4 mc/s, come da disciplinare del 6/12/2010;

e) L'eventuale derivazione di acqua dal torrente Orco in quantità eccedente le portate di concessione di cui alla D.D. n. 691-45364 del 6/12/2010 dovrà essere restituita interamente nel primo punto possibile ovvero in corrispondenza dello scaricatore c/o il ponte della Pedemontana e dovranno essere installati gli strumenti di misurazione così come riportato in premessa;

f) dovrà essere garantita la portata alle tre subderivazioni poste lungo il canale di Rivarolo; i parametri di autorizzazione della portata residua lungo il canale potranno essere rivisti nel caso di problemi gestionali delle tre subderivazioni e ad eventuali problematiche igienico – sanitarie per le quali è previsto un monitoraggio di anni tre per stabilire se tali portate siano congrue;

g) per le modifiche tecniche descritte in premessa, la portata media per uso civile assentita con la D.D. n. 691-45364 del 6/12/2010 passa da 583 litri/s medi a in 60 litri/s e su tale quantità verrà rimodulato il canone annuo; tale canone potrà essere eventualmente rimodulato qualora il monitoraggio triennale di cui al punto f) comportasse variazioni nella portata da rilasciare;

3) la presente autorizzazione viene inoltre accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

- a)** il nuovo impianto idroelettrico dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali approvati con il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., e conformemente alle prescrizioni ivi contenute;
- b)** ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima della messa in secca del canale necessaria allo svolgimento dei lavori dovrà essere acquisita da questa Amministrazione l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale;
- c)** dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla apposita richiesta, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia;
- 4)** il titolare della presente Autorizzazione è altresì tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione di tutti gli atti di assenso previsti dalla Legge per la realizzazione dell'intervento;
- 5)** di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(... omissis ...)"